DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Art. 1

Nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole: "e comunque a partire dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "cui si provvede entro il 31 dicembre 2000". Nel comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "cui si provvede entro il 31 dicembre 2000".

Versione in vigore dal 22 dicembre 1999, non più in vigore dal 20 febbraio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
Estremi	Decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-partecipazione-al-costo-delle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it